# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1348

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALDELLI, DE MURTAS, VOCCOLI, MUZIO**

Modificazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

*Presentata il 29 settembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, pure apprezzabile perché ha dato una prima sistemazione a tutta la materia del turismo, presenta tuttavia alcune lacune e imprecisioni. La materia è complessa perché unisce in sé vari aspetti che vanno dalla impresa turistica all'urbanistica, dalle caratteristiche delle strutture ricettive alle agenzie di viaggio, alle professioni turistiche e riguardano sia la sfera privata che quella pubblica; si tratta in altre parole di materie eterogenee unite soltanto dal fatto che interessano il turismo.

D'altra parte proprio il turismo è materia di difficile definizione, tanto è vero che differenti sono le definizioni date dagli studiosi che si occupano del problema.

Inoltre, alcune imprecisioni sono dovute al fatto che la legge quadro sul turismo è stata approvata in tutta fretta proprio negli ultimi giorni della VIII legislatura, quando già si sapeva che la legislatura medesima sarebbe finita anticipatamente. Del resto la fretta si motivava: da anni le regioni e gli operatori del settore richiedevano una normativa quadro.

Si tratta, quindi, ora di correggere tali lacune ed imprecisioni. Questa proposta di legge, infatti, non intende ribaltare completamente e stravolgere i principi e gli argomenti descritti e disciplinati dalla legge quadro n. 217 del 1983. Vuole soltanto correggere alcune imprecisioni ed integrare la legge in quelle parti che l'esperienza di questi undici anni di applica-

zione ha evidenziato carenti. Inoltre, si è ritenuto opportuno provvedere alla abrogazione espressa di quelle norme, emanate nel corso degli anni, che, o perché incompatibili con la nuova disciplina fissata dalla legge quadro e dalle modifiche elaborate con questa proposta di legge, o perché le nuove norme hanno disciplinato in modo organico la materia, sono da ritenere superate e non più operanti.

Venendo ad un esame particolareggiato delle disposizioni contenute nella proposta di legge, si puo facilmente constatare che esse provvedono, seguendo la numerazione degli articoli della legge 17 maggio 1983, n. 217, alla modifica, integrazione o abrogazione di alcuni di essi, in tutto o in parte, e, di volta in volta, alla abrogazione totale o parziale delle leggi ormai superate dalle nuove norme.

Gli articoli 1 e 2 prevedono modifiche all'articolo 4 della legge n. 217 del 1983, disciplinando in modo più compiuto le competenze delle aziende di promozione turistica e precisando che esse hanno anche compiti di assistenza e consulenza alle imprese private.

Gli articoli 3 e 4 modificano l'articolo 5 della legge n. 217 del 1983, disciplinando in modo più organico i vari tipi di impresa turistica e descrivendoli soggettivamente dal punto di vista dell'imprenditore, così come fanno l'articolo 2082 del codice civile per l'imprenditore in genere, l'articolo 2135 del codice civile per l'imprenditore agricolo e l'articolo 2195 del codice civile per l'imprenditore commerciale.

L'articolo 5 inserisce il nuovo articolo 5-*bis* che tratta degli affittacamere. L'articolo 6 modifica parzialmente l'articolo 6, decimo comma, della legge n. 217 del 1983, migliorando la definizione di case e appartamenti per vacanze.

Vengono abrogate, altresì, la legge 21 marzo 1958, n. 326, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, sulla disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, norme ormai vetuste e superate. L'articolo 7 abroga il regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, sulla classificazione degli alberghi e pensioni, anch'esso ormai superato dalla nuova disciplina. La disciplina dei prezzi per l'utilizzo delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 è regolata in modo organico dall'articolo 8, che introduce l'articolo 7-*bis*, indicando il modo di determinazione dei prezzi secondo il regime dei prezzi concordati e la pubblicità dei medesimi. L'articolo in questione abroga altresì vecchie norme sulla determinazione e pubblicità dei prezzi, al fine di evitare la confusione esistente nella materia. L'articolo 9 sostituisce l'articolo 8 della legge n. 217 del 1983 relativo al vincolo di destinazione delle strutture ricettive indicate nell'articolo 6 della stessa legge.

L'articolo 10 abroga tutta una serie di leggi e decreti-legge, relativi al vincolo alberghiero, di fatto non più operanti, anche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 1967 n. 460; tali leggi e decreti-legge erano tuttavia rimasti formalmente in vigore, causando incertezze e problemi. L'articolo 11 aggiunge l'articolo 8-*bis*, il quale provvede in modo organico a disciplinare la pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive, precedentemente descritta in modo confuso e contorto in alcune parti del vecchio articolo 8 della legge n. 217 del 1983.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 217 del 1983, precisando in modo puntuale la facoltà e i compiti, i diritti e i doveri delle associazioni senza scopo di lucro. L'articolo 13 aggiunge l'articolo 10-*bis*, il quale istituisce e disciplina l'elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro autorizzate ad esercitare attività turistiche. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 contengono modifiche e integrazioni all'articolo 11 della legge n. 217 del 1983, disciplinando compiutamente le professioni turistiche, prevedendo in modo particolare la professione di direttore d'albergo e dichiarando l'equiparazione dei cittadini di Paesi dell'Unione europea ai cittadini italiani.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Per l'espletamento dell'attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali e di informazione e accoglienza ai turisti, singoli o in gruppi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di "aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali. Le aziende di promozione turistica hanno inoltre, in qualità di agenzie di servizi, compiti di assistenza e di consulenza alle imprese turistiche private, oltre che agli enti pubblici operanti, anche parzialmente, nel settore del turismo ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende di promozione turistica (APT), tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1 ed, in particolare, le necessità di favorire le potenzialità turistiche di ciascuna zona, in relazione alle sue caratteristiche fisiche, geografiche, paesaggistiche, storiche e culturali, ed il riequilibrio socio-economico ed ambientale tra le differenti aree territoriali. La somma degli ambiti territoriali individuati secondo tali necessità, deve ricomprendere la totalità del territorio regionale. Le leggi regionali disciplinano altresì gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il collegamento funzionale delle aziende di promozione turistica con gli enti locali territo-

riali, nonché le forme e le modalità di esecuzione dei compiti di assistenza e consulenza espletati dalle aziende di promozione turistica in qualità di agenzie di servizi ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Sono imprenditori turistici:

*a) coloro che conducono:*

1) imprese che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici;

2) agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 9;

3) imprese esercenti stabilimenti balneari e termali, porti o approdi turistici, piste o impianti per la pratica dello sci;

4) imprese che svolgono attività di trasporto passeggeri o noleggio di veicoli, imbarcazioni da diporto o aeromobili, per fini prevalentemente turistici;

5) agenzie immobiliari che svolgono prevalentemente attività di mediazione per la compravendita o la locazione di strutture ricettive di cui all'articolo 6;

*b)* coloro che in genere esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di servizi di viaggio, di soggiorno o di tutti gli altri servizi direttamente connessi alla mobilità delle persone, che ne usufruiscono per finalità non immediatamente produttive ».

ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« I titolari o i gestori delle imprese di cui al primo comma sono tenuti ad iscri-

versi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, con esclusione degli esercenti le imprese agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge stessa, e gli esercenti affittacamere, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5-*bis* della presente legge ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. – *(Elenco regionale degli affittacamere)*. — 1. Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di affittacamere di cui all'articolo 6, nono comma.

2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio da parte del comune della autorizzazione a svolgere l'attività di affittacamere.

3. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio della autorizzazione comunale ».

ART. 6.

1. Il decimo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi ».

2. La legge 21 marzo 1958, n. 326, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, sono abrogati.

ART. 7.

1. Il nono comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.

2. Il regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2651, è abrogato.

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis*. – *(Norme sui prezzi per l'utilizzo delle strutture ricettive)*. — 1. La determinazione dei prezzi per l'uso delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 è soggetta al regime dei prezzi concordati. I prezzi così determinati sono soggetti a pubblicità.

2. Non sono soggette alla disciplina di cui al comma 1 le case e gli appartamenti per le vacanze non gestiti da imprenditori.

3. Le leggi regionali di attuazione debbono garantire la effettiva partecipazione degli imprenditori interessati, al procedimento di determinazione dei prezzi concordati. A tale scopo, nella composizione degli organi competenti, deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Le leggi regionali devono conformarsi ai principi fissati dal presente articolo.

5. Gli organi competenti a determinare i prezzi concordati sono composti da esperti in materia turistica e da rappresentanti dei seguenti enti e associazioni:

*a)* imprese ricettive;

*b)* enti locali;

*c)* aziende di promozione turistica (APT) di cui all'articolo 4;

*d)* associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti.

6. La composizione, le competenze e il funzionamento degli organi e le modalità di nomina dei rappresentanti e degli esperti sono disciplinati con legge regionale.

7. Il procedimento di determinazione dei prezzi concordati e di pubblicità dei prezzi così determinati è disciplinato con legge regionale sulla base dei criteri fissati dal presente articolo.

8. Entro il 15 novembre di ogni anno i soggetti autorizzati alla gestione di imprese ricettive presentano le denunce dei prezzi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

9. Entro il 15 maggio di ciascun anno è consentita la presentazione di una denuncia suppletiva, debitamente motivata e documentata, a quelle imprese che abbiano presentato la denuncia annuale nell'anno precedente e che intendano praticare prezzi differenziati a decorrere dal 1° giugno del medesimo anno.

10. Nel caso di mancata presentazione delle denunce di cui ai commi 8 e 9, nei termini previsti, si intendono confermati i prezzi concordati per l'anno precedente.

11. Per gli alberghi classificati 5 stelle lusso, 5 stelle e 4 stelle, e per i campeggi e le residenze turistico-alberghiere classificati 4 stelle, i prezzi sono liberi e le denunce devono essere presentate ai soli fini dell'osservanza delle norme concernenti la pubblicità dei prezzi.

12. Le denunce di cui ai commi 8, 9 e 11 sono presentate, secondo quanto previsto dalle leggi regionali, all'organo competente che le esamina tenuto conto:

*a)* delle variazioni dei costi di gestione e di ogni altro elemento utile al fine dell'accertamento del costo di produzione;

*b)* degli eventuali miglioramenti arrecati alle strutture ed ai servizi offerti, che non comportino cambiamento della classificazione.

13. L'organo competente può richiedere i dati e le informazioni inerenti agli elementi di costo, agli enti pubblici, ai fornitori, nonché alle imprese turistiche sottoposte al regime dei prezzi concordati, fatto salvo, in merito, il segreto d'ufficio secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

14. L'organo competente determina i prezzi minimi e massimi in relazione al livello di classificazione delle strutture ricettive.

15. L'organo competente provvede a trasmettere alla giunta regionale, per la conseguente pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione l'elenco dei prezzi concordati.

16. I prezzi concordati sono definitivi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* e vengono praticati a partire dai giorni indicati nei commi 8 e 9.

17. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi delle strutture ricettive devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera ed unità abitativa ».

2. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, convertito dalla legge 16 maggio 1932, n. 557, la legge 22 dicembre 1932, n. 1723, la legge 25 aprile 1932, n. 406, il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e il regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2469, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1112, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande, sono abrogati.

ART. 9.

1. L'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – *(Vincolo di destinazione).* — 1. Le regioni, con specifiche leggi da approvare entro il termine del 31 dicembre 1994, hanno facoltà di sottoporre a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, ad eccezione degli alloggi rurali, degli alloggi gestiti da affittacamere e delle case e appartamenti per

vacanze, anche in conformità con le indicazioni derivanti dagli atti di programmazione regionale.

2. Decorso il termine del 31 dicembre 1994 senza che le regioni abbiano approvato leggi per disciplinare la materia, le strutture di cui al comma 1 saranno soggette automaticamente a vincolo di destinazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e comunque non oltre il termine del 30 giugno 1995, i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici.

4. Scaduto il termine perentorio di cui al comma 3, i comitati regionali di controllo provvedono, mediante commissari *ad acta*, ad adeguare gli strumenti urbanistici dei comuni inadempienti.

5. Il vincolo di destinazione, in ogni caso, può essere rimosso dalla giunta regionale su richiesta del proprietario, a condizione che risulti provata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva, previa restituzione dei contributi eventualmente percepiti opportunamente rivalutati e con perdita delle agevotazioni pubbliche eventualmente godute, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

6. In caso di violazione ed inadempienza della disciplina del vincolo di destinazione di cui al presente articolo, oltre alle sanzioni amministrative disposte con leggi regionali, è comminata in ogni caso la sanzione di nullità dei contratti aventi ad oggetto le strutture ricettive di cui al comma 1 ».

ART. 10.

1. Sono abrogati: il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1936, n. 1692, il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1939, n. 376, il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1298, il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 6 dicem-

bre 1946, n. 424, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n, 73, la legge 29 maggio 1951, n. 358, gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1952, n. 58, la legge 5 aprile 1952, n. 234, il decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, convertito dalla legge 10 febbraio 1956, n. 36, il decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1956, n. 593, la legge 27 dicembre 1956, n. 1414, la legge 2 marzo 1963, n. 191, il decreto-legge 23 dicembre 1964. n. 1357, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1965, n. 33, la legge 17 dicembre 1965, n. 1394, gli articoli 4, 4-*bis* e 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n, 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 1969, n. 4, il quinto comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1969, n. 833, il primo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, l'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, l'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1974, n. 351, l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1975, n. 363, l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 28, l'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1977, n. 928, il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1979, n. 61, relativi al vincolo alberghiero ed alla proroga del medesimo.

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*. – *(Pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive)*. —

1. Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori generali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistico-ricettive, a tal fine vincolate, e a determinare la disciplina di tutela ed utilizzazione di tali aree, tenendo conto, ove possibile, dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni, nel massimo rispetto delle leggi e degli altri provvedimenti vigenti a tutela dell'ambiente.

2. In ogni caso, la realizzazione di strutture turistico-ricettive mediante nuove costruzioni o ristrutturazione di quelle esistenti con mutamento di destinazione d'uso, può essere concessa anche al di fuori delle aree di cui al comma 1, particolarmente destinate ad attività turistiche e ricettive, in qualsiasi zona del territorio comunale, in ossequio alle finalità di sviluppo del settore turistico ed incremento delle strutture ricettive di cui all'articolo 1, in considerazione della rilevanza del medesimo sotto il profilo economico e sociale, nel rispetto degli altri interessi pubblici coinvolti e, in particolare, di quello alla tutela dell'ambiente ».

ART. 12.

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – *(Associazioni senza scopo di lucro)*. — 1. Le associazioni riconosciute o non riconosciute che operano a livello nazionale, regionale o locale per finalità ricreative, culturali, religiose, o, comunque, sociali in senso lato, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, coniugi o parenti entro il secondo grado, e affini entro il primo grado, ad esercitare attività turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera *b)*.

2. Condizione necessaria per essere autorizzate ad esercitare le attività turistiche di cui al comma 1 è l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10-*bis*.

3. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma 2, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

4. Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 11 a favore dei soci ed assistiti delle associazioni di cui al presente articolo ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. – *(Elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro)*. — 1. Le regioni istituiscono l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro, che sono autorizzate ad esercitare le attività turistiche di cui all'articolo 10.

2. Nell'elenco sono iscritte le associazioni riconosciute o non riconosciute, aventi sede legale nel territorio, operanti a livello nazionale, regionale o locale.

3. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale, la quale verifica unicamente l'esistenza dell'associazione e l'assenza dello scopo di lucro.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, le associazioni richiedono alla regione una certificazione provvisoria, la quale ha gli stessi presupposti e gli stessi effetti dell'iscrizione nell'elenco ».

ART. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico, direttore d'albergo, ed ogni altra professione attinente al turismo ».

ART. 15.

1. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

« È direttore d'albergo chi, per professione, dirige una delle seguenti strutture ricettive di cui all'articolo 6: alberghi, *motels*, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici ».

ART. 16.

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« In particolare, le regioni devono accertare per gli interpreti turistici e per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sulla organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale; per i direttori d'albergo adeguata conoscenza di legislazione, amministrazione, tecnica e organizzazione delle aziende alberghiere e di almeno due lingue straniere ».

ART. 17.

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

« In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre professioni attinenti al turismo ».

ART. 18.

1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ».